

Proposta di modifica n. 19.0.76 al DDL n. 1883

19.0.76

[Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

"1-sexies. Nell'applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate.

1-septies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito agli utenti l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, secondo le norme del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni."».